

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA LOMBARDIA

DECRETO N° 11/2022

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 16, comma terzo, D.L. n. 228/2021 "Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare", ai sensi del quale "il termine di cui all'articolo 27, comma 1, primo periodo, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022";

visti i decreti di questa Presidenza n. 1/2022, n. 7/22 e n. 9/2022;

rilevato che da maggio 2022 le udienze si sono svolte in base alle modalità stabilite dall'art. 16 D.L. 119/18;

considerato che, superata la prima fase di applicazione della nuova normativa, deve trovare applicazione l'art. 16 D.L. 119/18 che prevede che "la partecipazione da remoto all'udienza di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546".

Pertanto, a parziale modifica del decreto n. 9/2022, **con decorrenza dalle udienze di luglio 2022**, l'istanza di partecipazione alla udienza "da remoto" deve essere depositata "prima della comunicazione dell'avviso di cui all'art. 31, comma 2, D.Lgvo 546/92" (comunicazione a cura della segreteria della data di trattazione, almeno 30 gg. prima).

Il link per la partecipazione all'udienza, anche in modalità mista (una parte in presenza e l'altra a distanza) dovrà essere inviato solamente alla parte ritualmente richiedente l'udienza a distanza.

Ove, invece, il Presidente del collegio abbia disposto l'udienza da remoto il link, con l'indicazione dell'orario dell'udienza, dovrà essere inviato a tutte le parti a prescindere da eventuali richieste di partecipazione a distanza.

Sia per le udienze da remoto, miste, che in presenza occorre cercare di rispettare l'orario fissato, programmando i Presidenti di sezione anticipatamente la presumibile durata dell'udienza, considerando la complessità delle questioni da trattare.

Tenendo conto dell'orario di lavoro dei Segretari e per motivi di sicurezza, le udienze pomeridiane non devono protrarsi oltre le 18,30.

A tal fine si segnala ai Presidenti di collegio che è opportuno che la camera di consiglio si svolga dopo la conclusione dell'udienza e non, invece, dopo la trattazione di ogni singolo ricorso.

Per il resto si confermano le determinazioni di cui al decreto n. 9/2022.

Si comunichi a tutti i magistrati in servizio presso la CTR Lombardia, al Direttore della CTR Lombardia e ai segretari di sezione.

Si comunichi, altresì, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, alla Direzione della Giustizia Tributaria presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione nei rispettivi siti internet, ai Presidenti delle CC.TT.PP. della Lombardia, al Direttore Regionale della Agenzia delle Entrate Lombardia, al Direttore Regionale di Agenzia Entrate Riscossione Lombardia, agli Ordini degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e ai Consulenti del lavoro della Lombardia, al Garante del Contribuente per la Lombardia.

Milano, 27 maggio 2022

Il Presidente Domenico Chindemi*

^{*} Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93